

SENZA SOSTA

Polizza a copertura dei guasti meccanici

Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia

SET INFORMATIVO COMPOSTO DA:

DIP danni | DIP aggiuntivo danni |

Condizioni di assicurazione comprensive di glossario
e informativa sul trattamento dei dati personali |

Modulo di adesione

Data ultimo aggiornamento: 02/2026

**Il presente set informativo deve essere consegnato al Contraente
prima della sottoscrizione del Contratto di assicurazione.**



SOCIETE GENERALE
Insurance

Compagnia:
SOGESSUR S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia
compagnia registrata in Francia, operante in Italia in regime di stabilimento – nr. iscrizione I00094

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza copre il guasto meccanico del veicolo ed è un contratto di assicurazione in forma collettiva al quale puoi aderire se hai richiesto l'erogazione di un Finanziamento a Fidelity S.p.A. (Contraente) per l'acquisto di un veicolo.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Guasto meccanico:** Copre il costo delle riparazioni (manodopera e pezzi di ricambio) relative a tutti i guasti meccanici, elettrici ed elettronici subiti dal motore e da altri elementi del Veicolo.

L'indennizzo è riconosciuto nei limiti dei massimali, non potendo superare il Valore Eurotax blue del Veicolo al momento del Sinistro.

Vige un periodo di Carenza contrattuale per i 12 mesi successivi alla data di decorrenza del Programma Assicurativo.



Che cosa non è assicurato?

Non sono coperti dalla polizza i Veicoli terrestri a motore:

- × Nuovi.
- × Non conformi alla nota descrittiva del modello consegnato dal costruttore che non abbia subito trasformazioni.
- × Che non hanno 4 ruote, che hanno più di 3.5 tonnellate di PTAC e capienza massima oltre le 9 persone.
- × Non immatricolati in Italia.
- × Con un chilometraggio superiore a 150.000 km.
- × Con un prezzo di vendita pari o superiore a € 100.000.
- × Con una cilindrata pari o superiore a 4000cc.
- × Immatricolati da un periodo di tempo superiore a 84 mesi (7 anni).
- × Che alla data di scadenza della copertura assicurativa, risultino immatricolati da un periodo di tempo superiore a 12 anni.
- × Immatricolati a meno di 100 esemplari all'anno.
- × Di particolari marche o adibiti a particolari usi.
- × Elettrici, senza permesso e quelli modificati o usati a fini sportivi e competitivi.



Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni:

- ! Il danno non fortuito, non imprevisto e che deriva da causa esterna.
- ! Il danno non avviene sul Veicolo o in seguito/durante il suo normale utilizzo.
- ! Il danno, la riparazione e la manutenzione del Veicolo dovuto ad un incidente o alla normale usura o derivante da vizio occulto.



Dove vale la copertura?

- ✓ La Garanzia si applica senza franchigia chilometrica e senza limite di chilometraggio percorso dal Veicolo per eventi verificatisi in Italia e a San Marino in occasione di spostamenti privati o professionali; all'estero per spostamenti privati ed inferiori a 90 (novanta) giorni consecutivi, nei seguenti paesi: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Ceuta, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, la parte europea della Turchia, Ungheria.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto, fornisci dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la cessazione del contratto.
- In corso di contratto, ricordati di comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato, come ad esempio le variazioni della residenza o della sede legale.
- Devi informare l'Assicuratore dell'alienazione del Veicolo.
- Devi sempre comunicare l'esistenza di altre assicurazioni che coprono gli stessi rischi assicurati da questo contratto.
- In caso di sinistro dovrai effettuare la denuncia entro 5 giorni.



Quando e come devo pagare?

Il premio è pagato in via anticipata e in un'unica soluzione ed è corrisposto direttamente da Fidelity per tuo conto, in quanto l'importo del premio è finanziato al momento dell'erogazione del Finanziamento da te richiesto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24:00 del giorno di erogazione del Finanziamento, può avere una durata massima di 84 mesi e cesserà in ogni caso:

- al momento della distruzione del Veicolo (nel caso in cui non osservi le prescrizioni del costruttore relative all'uso);
- in caso di alienazione del Veicolo;



Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire la polizza inviando una raccomandata A.R. indirizzata all'Assicuratore:

- entro 60 giorni a partire dalla data di decorrenza;
- in caso di polizza pluriennale, dopo 5 anni e con un preavviso di 60 giorni.

Polizza Guasti meccanici

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



SOCIETE GENERALE
Insurance

Prodotto: "SenzaSosta"

02/2026 ultima edizione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

SOGESSUR S.A. è costituita nella forma giuridica di Société Anonyme. La Compagnia appartiene al gruppo Societe Generale. La Sede Legale e la Direzione Generale di Sogessur S.A. sono stabilite in Francia, in Tour D2 - 17 bis place des Reflets - 92919 Parigi La Défense Cedex, iscritta nel Registro delle Imprese di Nanterre al n. 379846637. La Compagnia è autorizzata all'esercizio dell'assicurazione di Perdite pecuniarie di vario tipo con Provvedimenti ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, ed è soggetta al controllo da parte ACPR. In virtù della notifica dell'ACPR all'IVASS il 15 marzo 2011 (numero di iscrizione all'elenco I dell'albo imprese IVASS I.00094), la Società opera in regime di stabilimento tramite la propria sede secondaria in Italia, in Via Tiziano 32, 20145 Milano Tel. 02.94.32.14.00, sito: www.societegenerale-insurance.it, e-mail: info@societegenerale-insurance.it, PEC: sogessur@pec.it.

Il patrimonio netto di Sogessur risultante dall'ultimo bilancio approvato è pari ad €/mio 188 ed il risultato economico di periodo è pari a €/mio 44. Il valore dell'indice di solvibilità di Sogessur (solvency ratio) è pari al 125%.

I dati relativi alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa sono disponibili all'indirizzo: <https://www.assurances.societegenerale.com/en/investor-journalist/our-publications/solvency/>.

Al contratto si applica la legge italiana.

PRODOTTO



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

- Si applicherà una vetustà forfettaria sul costo dei pezzi in funzione dell'età del Veicolo al momento del guasto che varia dallo 0% al 40%;
- Vigerà un periodo di Carenza contrattuale che decorrerà dalla data di erogazione del Finanziamento.

Sono esclusi:

- ! guasti o riparazioni dovuti a usura;
- ! accessori non montati originariamente sul Veicolo;
- ! pneumatici, vetri, selleria;
- ! evento anteriore all'adesione;
- ! evento dovuto al mancato rispetto della preparazione del Veicolo prima della vendita;

- ! l'invio di pezzi di ricambio non disponibili in Italia oppure quando la loro fabbricazione è stata abbandonata dal costruttore;
- ! i guasti su veicoli dotati di kit GPL in casi specifici;
- ! conseguenze di uso anomalo o abusivo del veicolo;
- ! conseguenze dell'eccesso di freddo o calore, dell'immersione o dell'immobilizzazione prolungata;
- ! spese dovute al deposito del Veicolo;
- ! fatto intenzionale o negligenza dell'utilizzatore;
- ! i danni a pezzi non garantiti in qualsiasi modo provocati;
- ! danni conseguenti al mancato rispetto della manutenzione;
- ! elemento non conforme ai dati originali del Veicolo;
- ! i difetti e i danni dovuti a lavori eseguiti sul Veicolo;
- ! i guasti derivanti da difetti ricorrenti di costruzione o assemblaggio dei componenti del Veicolo;
- ! cortocircuiti e incendi;
- ! danni indiretti;
- ! sovra-costi per una riparazione dovuto all'aggravarsi di danni a seguito di riparazioni di fortuna.



A chi è rivolto questo prodotto?

È rivolto ai clienti di Fidelity che intendono acquistare un'auto usata.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

il 29% del premio al lordo delle imposte è in media corrisposto all'intermediario a titolo di remunerazione dell'attività di distribuzione.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Puoi presentare un reclamo scrivendo a: Sogessur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Reclami - Via Tiziano n. 32, 20145 Milano indirizzo e-mail: reclami@societegenerale-insurance.it</p> <p>Riceverai un riscontro da parte dell'Impresa assicuratrice entro al massimo 45 giorni dalla data di ricezione del tuo reclamo.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p> <p>Potrai, inoltre, rivolgerti per iscritto direttamente all'Autorità di Vigilanza Francese (Autorité de contrôle prudentiel et de Résolution - ACPR), al seguente indirizzo: ACPR- DCPC / SIR 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall'Assicuratore.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Questa procedura è obbligatoria per poter procedere innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Relativamente alle Garanzie Danni: Il Premio è soggetto ad imposta sulle assicurazioni nella misura del 13,5%.
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
<p>Diritto all'oblio oncologico</p>	<p>Il cliente che sia stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.</p> <p>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</p> <p>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link www.societegenerale-insurance.it.</p>
<p>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</p>	<p>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</p>
<p>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</p>	<p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</p> <p>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Condizioni di Assicurazione relative al Contratto Collettivo: n. SU/16/002 stipulato da SOGESSUR S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia (Assicuratore) con FIDITALIA S.p.A. (Contraente).

**Il presente documento è stato rivisto sulla base delle disposizioni contenute nelle Linee guida Ania
“Contratti Semplici e Chiari” del 6 febbraio 2018.**

INDICE

Glossario	3
Definizioni comuni alle Garanzie Guasto meccanico	3
Condizioni di assicurazione	5
PARAGRAFO 1 – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE	5
Art. 1.1 Entrata in vigore e durata del contratto	5
Art. 1.2 Premio	5
Art. 1.3 Estensione territoriale delle garanzie	5
Art. 1.4 Recesso dal contratto	6
Art. 1.5 Obblighi dell’Assicurato	6
Art. 1.5.1 Dichiarazioni concernenti il rischio assicurato	6
Art. 1.5.2 Reticenze o false dichiarazioni	6
Art. 1.5.3 Adesioni multiple	6
Art. 1.5.4 Alienazione del Veicolo	7
Art. 1.5.5 Rivalsa dell’Assicuratore	7
Art. 1.6 Modifiche del contratto	7
Art. 1.7 Oneri fiscali e amministrativi e regime fiscale	7
Art. 1.8 Prescrizione	7
Art. 1.9 Altre assicurazioni	7
Art. 1.10 Sanzioni ed embargo	7
Art. 1.11 Convenzione indivisibile	8
Art. 1.12 Reclami	8
Art. 1.13 Diritto applicabile e foro competente	9
PARAGRAFO 2 – NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA GUASTO MECCANICO	10
Art. 2.1 Le garanzie	10
Art. 2.2 Validità delle garanzie	10
Art. 2.2.1 Manutenzione	10
Art. 2.2.2 Aggravarsi del rischio e prevenzione	10

Art. 2.3 Veicoli che possono beneficiare delle garanzie.....	11
Art. 2.4 Veicoli ed usi esclusi	11
Art. 2.5 Organi e pezzi garantiti	11
Art. 2.6 Plafond dell'importo garantito e vetustà	12
Art. 2.7 Carenza contrattuale	13
Art. 2.8 Presa in garanzia e presa a carico delle riparazioni.....	13
Art. 2.9 Esclusioni.....	13
Art. 2.10 Formalità da compiere in caso di sinistro	14
Art. 2.11 Perizia contraddittoria.....	15
Art. 2.12 Ambito regolamentare.....	15
Informativa sul trattamento dei dati personali da parte di Sogessur S.A.	16

Glossario

Definizioni comuni alle Garanzie Guasto meccanico

Aderente: il soggetto che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura di un contratto assicurativo collettivo, manifestando un'espressa volontà e sostenendo in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l'onere economico del premio.

Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dal Programma Assicurativo di cui al presente Contratto e, più precisamente, la persona fisica o giuridica che ha aderito al Programma Assicurativo di cui al presente Contratto.

Assicuratore: Sogessur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia compagnia assicurativa costituita e registrata in Francia nella forma giuridica di Société Anonyme, iscritta al Registro delle Imprese di Nanterre al n. 379 846 637 ed appartenente al gruppo Société Générale. Sogessur ha Sede Legale e Direzione Generale in Francia, in Tour D2 – 17 bis Place des Reflets 92919 Paris La Défense Cedex. Sogessur è stata autorizzata dall'ACPR - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - all'esercizio dell'attività assicurativa ed è sottoposta al controllo dell'ACPR. A seguito della notifica dell'ACPR all'IVASS in data 15 marzo 2011 (iscrizione al n. I00094 all'appendice dell'Albo Imprese Assicuratrici IVASS, Elenco I), Sogessur opera nel territorio italiano in regime di stabilimento tramite la propria sede secondaria sita in Italia, in Via Tiziano n. 32, 20145 Milano, Tel. 02.94.32.14.00, sito internet: www.societegenerale-insurance.it.

Carenza (o sospensione del Programma Assicurativo): periodo di tempo durante il quale le garanzie del Programma Assicurativo non sono efficaci. Qualora il Sinistro avvenga in tale periodo l'Assicuratore non corrisponde la prestazione assicurata.

Conclusione del Contratto: il Contratto si conclude e si intende perfezionato al momento della sottoscrizione, da parte dell'Assicurato, del Modulo di Adesione.

Condizioni di Assicurazione: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Contraente: Fiditalia S.p.A. - P.IVA 08437820155, iscritta alla Sezione D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, n. D000026922, in data 01/01/2007, società che stipula i Contratti Collettivi.

Contratto: contratto con il quale l'Assicuratore, a fronte del pagamento del Premio, si impegna a indennizzare l'Assicurato dei danni prodotti da un evento coperto dalla Garanzia.

Contratto/i Collettivo/i: contratto di assicurazione stipulato dalla Contraente per conto di uno o più di Assicurati.

Conflitto di interessi: l'insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse dell'Assicuratore può collidere con quello della Contraente o dell'Assicurato.

Decorrenza del Contratto: momento in cui le garanzie divengono operanti, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

DIP Danni: l'IPID, ossia il documento informativo per i prodotti assicurativi danni, come disciplinato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1469 dell'11 agosto 2017 che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo.

DIP Aggiuntivo o DIP Aggiuntivo Danni: Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi.

Finanziamento: il finanziamento concesso dal Contraente all'Assicurato.

Garanzia/Garanzia Guasto Meccanico: indica la garanzia prestata da Sogessur ai sensi del presente Contratto le cui condizioni sono contenute nelle Condizioni di Assicurazione.

Garanzia Esterna: qualsiasi garanzia (indipendente dal presente Contratto) gravante sul venditore e/o sul costruttore del Veicolo (anche in virtù di disposizioni normative) che includa le prestazioni di cui al Paragrafo 2 - articolo 2.1 - delle presenti Condizioni di assicurazione. È ricompresa nella definizione di Garanzia Esterna, senza limitazione alcuna, la garanzia cui è tenuto il venditore del Veicolo ai sensi degli artt. 132 e ss. del Codice del consumo - Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Indennizzo: somma dovuta dall'Assicuratore in caso di Sinistro.

Intermediario: la persona fisica o giuridica, iscritta nel registro degli intermediari assicurativi anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Modulo di Adesione: il modulo attraverso il quale l'Assicurato dichiara di aderire ed aderisce al Programma Assicurativo di cui al presente Contratto.

Premio: la somma versata all'Assicuratore per le garanzie assicurative prestate ai sensi del presente Contratto.

Programma Assicurativo: l'insieme delle garanzie prestate dall'Assicuratore.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso o dello stato di necessità per cui è prestata l'assicurazione.

Set informativo: l'insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente all'Assicurato contraente, prima della sottoscrizione del contratto, comprendente: DIP Danni, DIP Aggiuntivo Danni e Condizioni di Assicurazione.

Veicolo Usato: veicolo usato, che sia immatricolato (data di prima immatricolazione) da un periodo di tempo inferiore o uguale a 7 anni e il cui chilometraggio sia inferiore o uguale a 150.000 km alla data di adesione al Programma Assicurativo.

Veicolo: il Veicolo Usato assicurato in base al presente Contratto, in cui dati sono contenuti nel Modulo di Adesione.

Condizioni di assicurazione

Le previsioni contrattuali che introducono termini, nullità o limitazioni delle garanzie sono evidenziate con il carattere grassetto. I termini riportati con la lettera maiuscola sono definiti nel Glossario.

PARAGRAFO 1 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1.1 Entrata in vigore e durata del contratto

Fatto salvo il pagamento del Premio da parte della Contraente, la sottoscrizione del Modulo di Adesione da parte dell'Assicurato, l'accettazione della garanzia da parte dell'Assicuratore (per il tramite della Contraente), nonché il periodo di Carenza di cui al successivo articolo 2.7 e l'eventuale Garanzia Esterna applicabile, la Garanzia Guasto Meccanico decorre dalle ore 24:00 del giorno di erogazione del Finanziamento e rimane in vigore per la durata indicata nel Modulo di Adesione al Programma Assicurativo, fermo restando che non potrà superare gli 84 (ottantaquattro) mesi.

La Garanzia Guasto Meccanico cesserà di essere efficace prima del suo termine in caso di distruzione del Veicolo, indipendentemente dalla sua causa, nel caso in cui l'Assicurato non osservi le prescrizioni del costruttore relative all'uso per il quale il Veicolo è stato progettato o non rispetti le clausole concernenti la manutenzione del Veicolo.

Il presente Contratto non prevede il tacito rinnovo.

Art. 1.2 Premio

Il Premio viene pagato dalla Contraente in via anticipata e in unica soluzione per l'intera durata del Contratto, su delegazione dell'Assicurato.

Il Premio determinato in base al valore del Veicolo, ai mesi di anzianità del Veicolo alla durata del Contratto è indicato nel Modulo di Adesione.

Se il Contratto è stipulato per una durata superiore ai 12 mesi al Premio si applica una riduzione pari al 2%. Il Premio indicato nel Modulo di Adesione tiene già conto della suddetta riduzione.

Non è prevista la possibilità di frazionare il Premio.

Art. 1.3 Estensione territoriale delle garanzie

La Garanzia si applica:

- senza franchigia chilometrica e senza limite di chilometraggio percorso dal Veicolo per eventi verificatisi in Italia e a San Marino in occasione di spostamenti privati o professionali;
- all'estero per spostamenti privati ed inferiori a 90 (novanta) giorni consecutivi, nei seguenti paesi: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Ceuta, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, la parte europea della Turchia, Ungheria.

Art. 1.4 Recesso dal contratto

L'Assicurato ha facoltà di recedere dal presente Contratto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza del Programma assicurativo.

In caso di recesso entro 60 (sessanta) giorni, sarà restituito alla Contraente che lo ha anticipato il Premio già pagato, entro 30 (trenta) giorni dalla data del recesso da parte dell'Assicurato.

In caso di polizza pluriennale, dopo cinque anni, l'Assicurato ha la facoltà di recedere anticipatamente dal Contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e l'Assicuratore rimborserà alla Contraente che lo ha anticipato la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte.

In caso di recesso, a partire dal quinto anno di efficacia del Contratto sarà restituito alla Contraente che lo ha anticipato, entro 30 (trenta) giorni dalla data del recesso, il Premio già pagato relativo al periodo di rischio non corso (pro-rata temporis), al netto delle imposte di legge.

Qualora, durante il periodo per l'esercizio del recesso, sia denunciato all'Assicuratore un sinistro verificatosi nel medesimo periodo, l'Assicuratore riconoscerà l'Indennizzo (ove effettivamente dovuto ai sensi del presente contratto) e tratterà il premio versato anche qualora l'Assicurato, successivamente alla denuncia del sinistro, dichiari di voler recedere.

Le comunicazioni di recesso di cui al presente articolo devono essere inviate dall'Assicurato a Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Tiziano n. 32, 20145 Milano.

Art. 1.5 Obblighi dell'Assicurato

Art. 1.5.1 Dichiarazioni concernenti il rischio assicurato

In conformità all'articolo 1898 del Codice Civile, l'Assicurato è tenuto a dare immediato avviso all'Assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'Assicuratore al momento della conclusione del Contratto, l'Assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

In tali casi, l'Assicuratore può recedere dal Contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Art. 1.5.2 Reticenze o false dichiarazioni

Ai sensi dell'articolo 1892 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del Contratto quando l'Assicurato ha agito con dolo o con colpa grave.

Art. 1.5.3 Adesioni multiple

L'adesione dell'Assicurato al presente Contratto è relativa all'acquisto di un solo Veicolo attraverso il Finanziamento concesso dalla Contraente. Resta in ogni caso salva la facoltà per l'Assicurato di aderire ulteriormente al Programma Assicurativo "SenzaSosta" in caso di acquisto di ulteriori Veicoli.

Art. 1.5.4 Alienazione del Veicolo

L'Assicurato deve informare l'Assicuratore dell'alienazione del Veicolo; in tal caso, il Programma Assicurativo cesserà di essere efficace a partire dalle ore 24:00 del giorno successivo al giorno dell'alienazione.

Se l'alienazione del Veicolo avviene nei primi 12 mesi dalla data di decorrenza del Programma Assicurativo, sarà restituito l'intero Premio anticipato e già pagato, al netto delle imposte.

Art. 1.5.5 Rivalsa dell'Assicuratore

Nel caso in cui una richiesta di indennizzo prevista dal presente Contratto dovesse rivelarsi fraudolenta o fossero usati mezzi o espedienti fraudolenti per ottenere indennità attraverso il presente Contratto, tutti gli indennizzi eventualmente pagati dall'Assicuratore dovranno essere considerati percepiti indebitamente e l'Assicuratore sarà autorizzato a recuperare tutti gli indennizzi corrisposti, direttamente o indirettamente, a causa di tale frode o mezzi ed espedienti fraudolenti.

Art. 1.6 Modifiche del contratto

Ogni modifica del Contratto dovrà essere effettuata e provata per iscritto.

Art. 1.7 Oneri fiscali e amministrativi e regime fiscale

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalle norme in vigore sono a carico dell'Assicurato.

L'ammontare del premio di cui al presente Contratto sarà modificato sulla base di ogni eventuale variazione delle aliquote di imposta allo stesso applicabili, sia in caso di aumento sia in caso di decremento delle aliquote, in tutti i casi in cui intervenga una modifica alle aliquote attualmente applicabili o vengano create nuove imposte applicabili al presente Contratto.

Il Premio è soggetto ad imposta sulle assicurazioni nella misura del 13.50%.

Art. 1.8 Prescrizione

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal presente Contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto sul quale il diritto si fonda.

Art. 1.9 Altre assicurazioni

Ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile, l'Assicurato è tenuto a comunicare all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti dal presente Contratto o di altre polizze aventi il medesimo contenuto, stipulate (anche da persone diverse dall'Assicurato) in relazione al Veicolo. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e in particolare all'Assicuratore, entro 3 giorni dal verificarsi del Sinistro.

Art. 1.10 Sanzioni ed embargo

Le Garanzie non sono operanti e l'Assicuratore non corrisponderà alcuna prestazione e/o Indennizzo qualora l'Indennizzo e/o la prestazione possano esporre l'Assicuratore e/o qualsiasi società del gruppo cui appartiene a

sanzioni, divieti, restrizioni, o embargo totale o parziale previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni economiche e/o commerciali previste da leggi e regolamenti di qualsiasi paese.

Art. 1.11 Convenzione indivisibile

Se una qualunque delle disposizioni del presente Contratto fosse dichiarata nulla in relazione ad una disposizione di legge o in virtù di una decisione giudiziaria divenuta definitiva, essa sarà considerata non scritta, mentre le altre disposizioni del presente Contratto rimarranno pienamente efficaci. Il presente Contratto esprime l'integralità degli obblighi delle Parti. In caso di contraddizione tra le disposizioni di cui al presente Paragrafo 1 e le disposizioni dei successivi Paragrafi 2 e 3 (che descrivono le caratteristiche peculiari di ogni garanzia), prevarranno queste ultime.

Art. 1.12 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il comportamento dell'Assicuratore in relazione al rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Sogessur S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Reclami - Via Tiziano 32, 20145 Milano

e-mail: reclami@societegenerale-insurance.it.

L'Assicuratore gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo.

Il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall'Assicuratore, scrivendo a IVASS - Servizio tutela degli Utenti via del Quirinale 21 - 00187 Roma, fax 06.421.33.206 - PEC: ivass@pec.ivass.it, nei seguenti casi:

- reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del D. Lgs. n. 206/2005 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte di imprese di assicurazione e riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- reclami già inoltrati direttamente all'Assicuratore per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, nonché quelli ai quali l'Assicuratore non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto);
- reclami inoltrati direttamente all'Assicuratore, qualora le richieste ivi contenute non siano state accolte in tutto o in parte; in questo caso, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi all'IVASS, o ricorrere a **sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:**
 - a) la **mediazione civile** disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e prevista come **condizione di procedibilità** per esercitare in giudizio un'azione civile. Tale procedura si attiva presentando una domanda ad uno degli Organismi di mediazione scelto liberamente dalla parte, tra quelli territorialmente competenti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l'assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un esito positivo, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell'accordo.

- b) la **negoziazione assistita**, disciplinata dalla legge n. 162/2014 attivabile facoltativamente prima del procedimento di mediazione, nel caso di domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 Euro. Tale procedura si instaura tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati.
- c) l'**arbitro assicurativo** è un organo istituito presso Ivass e disciplinato dal decreto legislativo del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215. e dagli artt. 147 comma 7 del Codice del Consumo e 187.1 del Codice delle Assicurazioni. La procedura presso tale istituto si attiva presentando ricorso tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso www.arbitroassicurativo.org dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.

Resta comunque salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, dopo l'esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione civile. Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Il reclamo indirizzato all'IVASS deve contenere le seguenti informazioni: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione della Compagnia o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa rispettivamente nell'ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell'ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Il reclamo indirizzato ad IVASS può essere presentato utilizzando il modello presente sul sito www.ivass.it alla sezione "Per il Consumatore" - sottosezione "Come presentare un reclamo".

Il reclamante potrà inoltre rivolgersi per iscritto direttamente all'Autorità di Vigilanza Francese (Autorité de contrôle prudentiel et de Résolution - ACPR), al seguente indirizzo: ACPR- DCPC / SIR 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall'Assicuratore.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/fin-net_en chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET).

Art. 1.13 Diritto applicabile e foro competente

Il Contratto è regolato per la sua interpretazione e la sua esecuzione dalla legge italiana e, in particolare, dal Codice delle Assicurazioni. Esso è redatto e dovrà essere interpretato in base alla lingua italiana.

Le parti si impegnano a trovare una soluzione amichevole a tutte le difficoltà che possono sorgere durante l'esecuzione del presente Programma Assicurativo. Nel caso in cui, tuttavia, non si constatasse nessun avvicinamento tra le parti, qualsiasi controversia tra l'Assicuratore e l'Assicurato in relazione all'esecuzione, interpretazione, validità o cessazione del Programma Assicurativo, sarà risolta mediante ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria, previo esperimento dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie qualora siano previsti quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il foro competente per territorio in via esclusiva è quello del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato.

PARAGRAFO 2 – NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA GUASTO MECCANICO

Art. 2.1 Le garanzie

Le coperture assicurative previste dal Contratto coprono il costo delle riparazioni (manodopera e pezzi di ricambio), in vista della rimessa in funzione del Veicolo, a patto che ricorrano tutte le seguenti condizioni:

1. il guasto avviene in modo fortuito, imprevisto ed ha come origine una causa interna;
2. il guasto avviene sul Veicolo e non ricorre nessuna delle cause di esclusione della Garanzia Guasto Meccanico;
3. il guasto avviene in seguito o durante l'utilizzo normale ed appropriato del Veicolo, come risulta dalle istruzioni di utilizzo fornite dal costruttore.

Non sono oggetto della presente garanzia:

- **la riparazione del Veicolo in seguito ad un incidente o in seguito alla normale usura. La normale usura viene riscontrata attraverso il confronto tra lo stato dei pezzi danneggiati, il loro chilometraggio e il loro tempo di utilizzo e il loro potenziale medio di funzionamento;**
- **qualsiasi operazione di manutenzione, messa a punto o regolazione, in relazione a guasti o a incidenti dovuti alla normale usura;**
- **qualsiasi vizio occulto del Veicolo e le relative conseguenze;**
- **la copertura di responsabilità civili professionali, contrattuali o penali dipendenti o meno da altre convenzioni o modalità di assicurazione.**

La presente garanzia non è cedibile.

Art. 2.2 Validità delle garanzie

Art. 2.2.1 Manutenzione

Pena la decadenza della garanzia, l'Assicurato dovrà fare eseguire a proprie spese le operazioni di manutenzione prescritte dal costruttore del Veicolo alla frequenza da questi prevista.

La manutenzione dovrà essere eseguita da un professionista, preferibilmente un distributore o un agente autorizzato dalla casa costruttrice del Veicolo.

Art. 2.2.2 Aggravarsi del rischio e prevenzione

Pena la decadenza della garanzia, l'Assicurato dovrà:

- **procedere alle operazioni di manutenzione, verifica e regolazione necessarie per prevenire danni ai pezzi garantiti;**
- **poter giustificare ogni intervento di manutenzione con il libretto di manutenzione consegnato dal costruttore del Veicolo, completato e firmato dal meccanico ad ogni manutenzione, e le fatture corrispondenti.**

Queste operazioni saranno verificabili in qualsiasi momento dall'Ufficio Gestione Sinistri SenzaSosta.

Art. 2.3 Veicoli che possono beneficiare delle garanzie

La Garanzia copre i veicoli terrestri a motore che:

- siano Veicoli Usati;
- siano conformi alla nota descrittiva del modello consegnato dal costruttore che non abbia subito trasformazioni;
- abbiano 4 ruote e meno di 3.5 tonnellate di PTAC e capienza massima di 9 persone;
- siano stati immatricolati in Italia;
- abbiano un chilometraggio inferiore o uguale a 150.000 km alla data di adesione al Contratto;
- abbiano un prezzo di vendita inferiore a € 100.000;
- abbiano una cilindrata non superiore a 4000cc;
- siano stati immatricolati da un periodo di tempo uguale o inferiore a 84 mesi (7 anni);
- alla data di scadenza della copertura assicurativa, non risultino immatricolati da un periodo di tempo superiore a 12 anni.

I veicoli con carburazione GPL montata di serie e i veicoli ibridi sono coperti, ferme restando le condizioni che precedono.

Art. 2.4 Veicoli ed usi esclusi

Sono esclusi i veicoli che non rispettano le condizioni precedenti e i veicoli immatricolati a meno di 100 esemplari all'anno o i veicoli delle seguenti marche: AMG, Aston Martin, Bentley, Bugatti, Cadillac, Corvette, Chevrolet (importata dagli USA), De Tomaso, Ferrari, Ginetta, Great Wall, Hummer, Lada, Lamborghini, Maybach, Maserati, Morgan, MVS, Porsche, Rolls Royce, Tata.

Sono altresì esclusi i veicoli elettrici, senza permesso e quelli modificati o usati a fini sportivi e competitivi.

Sono esclusi anche i veicoli dedicati al noleggio a breve durata, i taxi, le ambulanze, i veicoli sanitari leggeri (VSL), i camper, le case mobili, i veicoli delle autoscuole, i veicoli assegnati a trasporti remunerati di merci o persone e i veicoli che sono stati oggetto di una qualunque modifica successivamente alla loro prima messa in circolazione.

Art. 2.5 Organi e pezzi garantiti

Ferme restando le esclusioni di cui al successivo articolo 2.9, la Garanzia Guasto Meccanico copre tutti i guasti meccanici, elettrici ed elettronici subiti dalle seguenti parti del Veicolo:

Motore: albero motore, cuscinetti, bielle, pistoni e loro spinotti, segmenti, pignoni della distribuzione, catena, tenditore della catena, albero a camme, punterie e/o bilancieri, valvole, pompa dell'olio, albero intermediario della pompa dell'olio, testata, guarnizione della testata, volano motore (eccetto cuscinetto e disco della frizione).

Cambio manuale: cuscinetti, pignoni, alberi (primario e secondario), sincronizzatori, assi e forcelle di selezione, fermi di ritenzione.

Cambio automatico: albero delle frizioni, planetari, dischi frizione e pistoni di comando, convertitore e pompa olio.

Ponte: differenziale, pignoni, cuscinetti.

Alimentazione: pompa del carburante (elettrica o meccanica) pompa di innesco, pompa alta pressione, iniettori (benzina e diesel), regolatore pressione carburante.

Sovralimentazione: turbocompressore, valvola di scarico sovralimentazione, scambiatore aria.

Sistema elettrico ed elettronico: bobina di accensione alternatore, regolatore di tensione, motorino di avviamento, motorino tergilicristalli, devioluci, segnalatore livello carburante, motore alzacrystalli.

Circuito di raffreddamento: pompa dell'acqua, ventilatore, radiatore motore, termostato.

Organi di direzione: cremagliera, tirante, pompa direzione assistita, giunti a sfera, cuffia.

Sistema di frenata: cilindro maestro, ripartitore di frenata, servofreno, pinze freni, compensatore.

Climatizzazione / Aria condizionata: compressore, frizione del compressore del condizionamento d'aria, ventilatore.

Organi del telaio: barra di torsione anteriore e posteriore, barra stabilizzatrice, braccio di sospensione, molla, giunti a sfera.

Dispositivo di trasmissione: alberi di trasmissione della ruota e alberi di trasmissione longitudinali, mozzo, cuscinetti del mozzo e porta mozzo.

Materiali di consumo: per qualsiasi sostituzione o riparazione di un organo o di un pezzo coperto (qualora si renda necessario) vengono presi a carico i seguenti materiali di consumo: olio motore e del cambio, filtro dell'olio, liquido di raffreddamento.

Art. 2.6 Plafond dell'importo garantito e vetustà

L'insieme delle riparazioni coperte dalla garanzia non potrà superare il valore Eurotax blue del Veicolo al giorno del Sinistro.

Si applicherà una vetustà forfetaria sul costo dei pezzi in funzione dell'età del Veicolo al momento del guasto nel modo che segue:

- Veicolo con meno di 5 anni: 0%
- Veicolo tra i 5 anni e i 6 anni: 20%
- Veicolo tra i 6 anni e i 7 anni: 30%
- Veicolo con più di 7 anni: 40%

A titolo esemplificativo si descrive qui di seguito il funzionamento del massimale, inteso come importo massimo liquidabile dall'Assicuratore a seguito di un Sinistro.

ESEMPIO

Valore Eurotax blue del Veicolo al giorno del Sinistro: 3.000 €

Vetustà veicolo: minore di 5 anni

Vetustà forfetaria applicata: 0%

Fatture Pezzi di ricambio e manodopera: € 4.000

Importo indennizzato dalla Compagnia: € 3.000

Art. 2.7 Carenza contrattuale

È previsto un periodo di Carenza contrattuale per i 12 mesi successivi alla data di decorrenza del Programma Assicurativo.

Art. 2.8 Presa in garanzia e presa a carico delle riparazioni

La presa in garanzia dei guasti meccanici da parte dell'Assicuratore opera una volta trascorso il periodo di Carenza di cui al precedente articolo 2.7, nonché, nel caso in cui risulti applicabile una Garanzia Esterna, il giorno successivo al giorno di scadenza della Garanzia Esterna applicabile.

Qualora risulti applicabile una Garanzia Esterna che cessi di essere efficace successivamente alla scadenza del suddetto periodo di Carenza, quest'ultimo resterà assorbito dalla Garanzia Esterna e la presa in garanzia dei guasti meccanici da parte dell'Assicuratore sarà efficace successivamente alla cessazione di efficacia della Garanzia Esterna applicabile. Qualora invece la Garanzia Esterna applicabile cessi di essere efficace anteriormente alla scadenza del suddetto periodo di Carenza, la Garanzia Esterna applicabile resterà assorbita dal periodo di Carenza e la presa in garanzia dei guasti meccanici da parte dell'Assicuratore sarà efficace successivamente alla scadenza del periodo di Carenza.

In ogni caso, l'Assicuratore non assumerà a proprio carico alcuna riparazione senza il previo consenso dell'Ufficio Gestione Sinistri SenzaSosta.

Art. 2.9 Esclusioni

La Garanzia Guasto Meccanico non copre:

- **le operazioni di manutenzione e la sostituzione di pezzi d'usura;**
- **i guasti imputabili ad usura di parti, componenti o materiali naturalmente soggetti ad un progressivo consumo o deterioramento e per i quali sono indispensabili periodici interventi di manutenzione o rinnovo;**
- **le riparazioni dovute a degradi la cui origine sia una causa esterna;**
- **gli accessori non montati originariamente sul Veicolo;**
- **gli pneumatici, i dischi coprimozzo, i cerchioni, la carrozzeria, la vernice;**
- **i vetri e i giunti di tenuta;**
- **la selleria, le guarnizioni e i rivestimenti interni;**
- **un evento anteriore alla sottoscrizione della garanzia;**
- **un evento dovuto al mancato rispetto della preparazione del Veicolo prima della vendita, secondo le raccomandazioni del costruttore del Veicolo;**
- **l'invio di pezzi di ricambio non disponibili in Italia presso grossisti e distributori della marca presenti in Italia, oppure quando la fabbricazione dei pezzi è stata abbandonata dal costruttore;**
- **i guasti che si verificano su veicoli dotati di kit GPL non riportati sul buono d'ordine iniziale del Veicolo o non omologati dal costruttore del Veicolo o montati al di fuori della rete omologata del costruttore del Veicolo;**

- le conseguenze di un uso anomalo o abusivo del Veicolo o di una modifica del Veicolo;
- le conseguenze dell'eccesso di freddo o di calore, dell'immersione o dell'immobilizzazione prolungata del Veicolo;
- le spese dovute al deposito del Veicolo (spese di posteggio o di autonoleggio) e le perdite dirette, indirette o commerciali;
- un fatto intenzionale o una negligenza dell'utilizzatore;
- i danni conseguenti alla rottura di un pezzo non garantito;
- i danni a pezzi non coperti conseguenti alla rottura di un pezzo garantito;
- i danni conseguenti al mancato rispetto della manutenzione raccomandata dal costruttore del Veicolo;
- un elemento non conforme ai dati originali del Veicolo secondo il costruttore del Veicolo;
- i difetti e i danni dovuti a lavori eseguiti sul Veicolo;
- i guasti derivanti da difetti ricorrenti di costruzione o di assemblaggio di componenti del Veicolo, comunemente noti come difetti di serie;
- i cortocircuiti e gli incendi;
- i danni indiretti, quali privazione di godimento, svalutazione, rimessaggio o custodia;
- il sovraccosto per una riparazione dovuto all'aggravarsi dei danni a causa di una riparazione provvisoria di fortuna.

Art. 2.10 Formalità da compiere in caso di sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve fare del proprio meglio per limitarne le conseguenze ed è tenuto a denunciare il Sinistro, tramite l'officina alla quale è stato affidato il Veicolo, entro 5 (cinque) giorni dalla data in cui esso si verifica, rivolgendosi a:

SOGESSUR S.A. - UFFICIO GESTIONE SINISTRI SENZA SOSTA

Via Tiziano 32 – 20145 Milano

dall'Italia: tel. 02 45 42 01 70 / fax 02 36 04 64 94

dall'estero: tel. +33 4 72 43 69 41 / fax +33 4 72 43 52 60

e-mail: sinistri@senzasosta.com

In caso di Sinistro all'estero, si dovrà affidare il Veicolo all'officina (preferibilmente autorizzata dalla casa costruttrice) più vicina prima di far procedere a qualsiasi riparazione e denunciare il Sinistro entro 5 (cinque) giorni dalla data in cui esso si verifica; in caso contrario nessuna fattura sarà rimborsata; si dovrà quindi contattare l'Ufficio Gestione Sinistri SenzaSosta, **al numero di telefono sopra riportato**, che attribuirà un numero di accordo che dovrà essere riportato sulle fatture di riparazione. Le riparazioni eseguite e fatturate, che l'utilizzatore giustificherà di avere anticipato, gli saranno rimborsate per gli interventi coperti dalla garanzia dietro presentazione della fattura originale saldata, secondo il tariffario e la manodopera applicabile in Italia. Il subappalto dei pezzi è autorizzato.

La liquidazione dell'indennizzo verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui l'Assicuratore sia entrato in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, ecc.) e giustificativi di spesa (ricevute fiscali, fatture, ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l'ammontare del costo delle stesse.

L'Assicuratore non assumerà a proprio carico alcuna riparazione senza il previo consenso dell'Ufficio Gestione Sinistri SenzaSosta.

Art. 2.11 Perizia contraddittoria

In caso di disaccordo sull'operatività della Garanzia ad un determinato intervento di riparazione, l'Assicurato può richiedere una perizia da parte di un terzo designato di comune accordo con l'ufficio gestione sinistri SenzaSosta.

Le spese peritali saranno a carico dell'Assicurato. Esse saranno completamente rimborsate se la perizia dimostrerà che l'intervento è coperto dalla Garanzia Guasto Meccanico.

Art. 2.12 Ambito regolamentare

Le disposizioni relative alla Garanzia Guasto Meccanico non sopprimono né riducono le garanzie relative ai vizi occulti previste dal Codice Civile e da qualsiasi altra disposizione normativa applicabile.

La presente garanzia è una garanzia contrattuale che completa i diritti del cliente derivanti dal contratto di acquisto del Veicolo. Indipendentemente dalla garanzia concessa, il venditore è tenuto a garantire che il bene resti immune dai difetti di conformità del bene oggetto del contratto di compravendita.

Informativa sul trattamento dei dati personali da parte di Sogessur S.A.

(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679)

La informiamo che i Suoi dati personali acquisiti direttamente da Lei o tramite terzi¹, anche successivamente nel corso del rapporto con Lei instaurato, saranno utilizzati da Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Sogessur S.A.) (titolare del trattamento) al solo fine di fornire i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti² nonché per ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria e per finalità strettamente connesse alle attività assicurative fornite.

A tali scopi Lei potrebbe fornire a Sogessur S.A., eventuali dati sensibili³ indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie all'instaurazione del rapporto di assicurazione e/o all'esecuzione delle prestazioni richieste. Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per il perseguimento delle suddette finalità. L'eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità di fornirLe correttamente i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti.

I Suoi dati saranno utilizzati, nell'ambito della struttura di Sogessur S.A., solo dal personale preposto alla gestione del rapporto di assicurazione in qualità di incaricati del trattamento, sia attraverso strumenti informatici e/o elettronici, sia su supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Alcuni Suoi dati potranno essere comunicati a:

- (i.) società del gruppo di Sogessur S.A., e a società di fiducia di Sogessur S.A., che svolgono per conto di tale compagnia attività e servizi strettamente connessi al rapporto di assicurazione e che utilizzeranno i Suoi dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento⁴, nonché
- (ii.) ad enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo per l'adempimento di obblighi di legge o di contratto⁵. L'elenco completo ed aggiornato di tali soggetti sarà fornito dal titolare del trattamento dietro richiesta. Inoltre, taluni Suoi dati potrebbero, sempre per le finalità sopra indicate, essere comunicati a soggetti situati in Paesi appartenenti all'Unione Europea o in Paesi terzi, nel rispetto della vigente normativa ed in particolare del Capo V (Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali) del Reg. 2016/679.

La invitiamo pertanto a rilasciare a Sogessur S.A., con la sottoscrizione dell'apposita sezione, il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, ivi compresi i dati sensibili da Lei eventualmente forniti, ai fini della gestione del Suo rapporto di assicurazione e dello svolgimento delle attività connesse, nei limiti e con le modalità sopra indicate. In ogni momento, Lei potrà accedere ai Suoi dati e, eventualmente, chiederne la cancellazione, rettifica, limitazione, portabilità⁶ od opporsi al loro trattamento, nonché esercitare gli ulteriori diritti⁷ rivolgendosi al titolare del trattamento e/o al Responsabile della protezione dei dati, ai seguenti contatti: Sogessur S.A. Via Tiziano 32, 20145 Milano, e-mail DPO@societegenerale-insurance.it.

Inoltre, potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo⁸. È inteso che Lei, in qualsiasi momento, potrà revocare il consenso precedentemente fornito al trattamento dei dati, non incidendo, però, sulla piena validità e liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca. Potrà rivolgersi ai medesimi indirizzi al fine di conoscere l'elenco di tutti i soggetti a cui potranno essere trasmessi i suoi dati personali, nonché, nel caso di trasferimento ad un Paese Terzo, per ottenere una copia di tali dati e l'indicazione del luogo dove sono disponibili. I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità sopra descritte, nel rispetto dei termini prescrittivi previsti dalla legge.

Note all' informativa sul trattamento dei dati personali

¹ **Dati personali acquisiti tramite terzi:** Come, ad esempio, nel caso di polizze collettive o individuali che la qualificano come Assicurato o beneficiario stipulate anche tramite agenti, broker o altri intermediari assicurativi, ovvero nel caso in cui, per una corretta e sicura assunzione e gestione dei rischi, sia necessario acquisire informazioni aggiuntive tramite società di informazioni commerciali.

² **Servizi, prestazioni e prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti:** Stipulazione ed esecuzione di contratti di assicurazione, raccolta premi, liquidazione sinistri, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio a difesa dei diritti dell'Assicuratore, adempimento degli specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche, attività di profilazione (art. 22 Reg. UE 2016/679).

³ **Dati sensibili:** Per dato sensibile s'intende qualunque informazione personale idonea a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art 9 par. 1 del Reg. UE 2016/679).

⁴ **Autonomi titolari o di responsabili del trattamento:** In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: Assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); legali, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia, società di servizio cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione.

⁵ **Enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo:** ANIA, IVASS, Ministero dell'Industria e dell'Artigianato, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Unità di Informazione Finanziaria (UIF), Casellario Centrale Infortuni.

⁶ **Limitazione e portabilità dei dati:** limitazione e portabilità sono diritti esercitabili con decorrenza dal 25/05/2018. Si intende che il diritto di portabilità possa essere esercitato per i soli dati da Lei forniti e che vengano da noi processati digitalmente; sono, quindi, esclusi quelli forniti mediante il solo supporto cartaceo.

⁷ **Ulteriori diritti:** Diritti previsti e disciplinati agli artt. 15-21 del Reg. UE 2016/679.

⁸ **Reclamo all'Autorità di controllo:** "Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione". Sul sito del Garante per la protezione dei dati personali, al seguente link <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>, vengono fornite indicazioni per la presentazione di eventuali reclami alla suddetta autorità.

MODULO DI ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO “SenzaSosta”

Data di ultimo aggiornamento: **02/2026**

CODICI DI RIFERIMENTO PER LA CONTRAENTE

Convenzionato: Codice Convenzionato:

Numero di Richiesta:

DATI RELATIVI ALL'ASSICURATO

(Riportare i dati relativi alla persona fisica che sottoscrive il contratto di Finanziamento con la Contraente)

A) Se persona fisica/Ditta Individuale:

Nome: Cognome:

Luogo di Nascita: Sesso: M F

Data di Nascita (gg/mm/aa): Codice Fiscale:

Recapito Telefonico:

Indirizzo:

Comune: Prov: Cap:

B) Se società/persona giuridica:

Denominazione sociale:

Sede Legale: Partita IVA:

Dati del legale rappresentante che sottoscrive il presente Contratto:

Nome: Cognome:

Luogo di Nascita: Data di Nascita (gg/mm/aa):

Recapito Telefonico: Sesso: M F Codice Fiscale:

Indirizzo: Comune:

DATI RELATIVI AL VEICOLO

Marca Modello Targa

Telaio Prezzo di Vendita €

Mese e anno di Immatricolazione / Km Cilindrata

➔ **Data (gg/mm/aa):** **Firma (leggibile)**

INFORMATIVA RELATIVA AI COSTI E DURATA DEL CONTRATTO

Importo del Premio (*): [.....] Durata della copertura assicurativa: [.....] mesi

(*) si ricorda che nel caso in cui il contratto è stipulato per una durata superiore ai 12 mesi al Premio si applica una riduzione pari al 2%, Il Premio sopra indicato tiene già conto della suddetta riduzione.

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

Avvertenze: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall'Assicurato per la conclusione del Contratto possono compromettere il diritto alla prestazione e alla copertura assicurativa. E' fatto salvo il diritto all'oblio oncologico.

Avvertenza: Nei contratti in forma collettiva in cui gli Aderenti sostengono in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l'onere del pagamento dei premi, gli stessi hanno diritto di ricevere il Set informativo previsto dal regolamento IVASS 41/2018.

Nei contratti in forma collettiva che prevedono un'assicurazione accessoria ad un prodotto o servizio e l'importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura, non sia superiore a 100 euro, l'Aderente ha diritto di ricevere il DIP Danni e/o il DIP Vita ed il DIP Aggiuntivo.

Nei contratti in forma collettiva, gli Assicurati che non sostengono, neppure in parte, l'onere del pagamento del premio, ricevono le condizioni di assicurazione.

Si precisa che gli Assicurati hanno sempre diritto di richiedere le condizioni di assicurazione nel caso in cui non sia prevista la relativa consegna ai sensi della regolamentazione sulla distribuzione assicurativa.

Avvertenza: Non possono essere acquisite le informazioni relative allo stato di salute della persona fisica Assicurato, concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva da più di 10 anni alla data della richiesta o 5 anni nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

L'informativa completa è disponibile sul sito www.societegenerale-insurance.it.

CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Modulo di Adesione, copia dell'Informativa precontrattuale, di cui all'art. 56, 56 bis e 56 ter del Regolamento IVASS n. 40/2018, e dei seguenti documenti che compongono il Set informativo di cui al Regolamento IVASS 41/2018: DIP Danni, DIP Aggiuntivo Danni e Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario, oltre al Modulo di Adesione relativi al "SenzaSosta" di averli letti ed accettati integralmente.

➔ **Data (gg/mm/aa):**

Firma (leggibile)

ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO

Il sottoscritto, dopo aver preso visione dell'Informativa precontrattuale e del Set informativo, aderisce al Programma Assicurativo "SenzaSosta".

➔ **Data (gg/mm/aa):**

Firma (leggibile)

Il sottoscritto inoltre dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: art. 1.4 Recesso; 1.7 Oneri fiscali e amministrative regime

fiscale; 1.10 Sanzioni ed Embargo; 2.2 Validità delle garanzie; 2.3 Veicoli che possono beneficiare delle garanzie; 2.4 Veicoli ed usi esclusi; 2.6 Plafond dell'importo garantito e vetustà; 2.7 Carenza; 2.8 Presa in garanzia e presa a carico delle riparazioni ; 2.9 Esclusioni.

➔ **Data (gg/mm/aa):** **Firma (leggibile)** _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto, dopo aver ricevuto copia e preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa sulla privacy (Reg. UE 2016/679) acconsente al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, da parte di Sogessur S.A. per le finalità, secondo le modalità e mediante i soggetti indicati nella predetta informativa. Sono consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati personali, necessari alle Compagnie per le finalità ivi illustrate, comporta l'impossibilità di dare esecuzione al rapporto contrattuale.

➔ **Data (gg/mm/aa):** **Firma (leggibile)** _____

COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

Il sottoscritto accetta di ricevere ogni ulteriore ed eventuale comunicazione, derivante da modifiche normative, relativa alle informazioni contenute in uno dei documenti che compongono il Set informativo secondo le modalità di seguito prescelte prendendo atto che tali comunicazioni saranno da ritenersi validamente effettuate a tutti gli effetti di legge nel momento in cui giungeranno al recapito fornito. A tal fine fornisce il/i seguente/i recapito/i:

Fax: E-mail:

Il sottoscritto prende altresì atto che eventuali modifiche alle informazioni contenute in uno dei documenti che compongono il Set informativo, non derivanti da modifiche normative, saranno pubblicate dall'Assicuratore sul proprio sito internet www.societegenerale-insurance.it.

➔ **Data (gg/mm/aa):** **Firma (leggibile)** _____



Via Tiziano 32, 20145 Milano | www.societegenerale-insurance.it